



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 88

Oggetto: RICORSO IN APPELLO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI LOMBARDIA PRESENTATO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI TIRANO - AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SONDRIO - SEZIONE PRIMA - NUMERO 100/01/2024 RESA SUL RICORSO R.G.R. N. 50/2024 DEPOSITATO DALLA SOCIETÀ REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. IN DATA 17.04.2024 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 08 (otto) del mese di maggio, alle ore 10:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Genrale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che:

- Repower Vendita Italia S.p.A. ha fornito nel periodo 2010 – 2011 energia elettrica per la potenza disponibile inferiore a 200 Kw alla società Emmeci S.p.A., titolare di POD nei Comuni di Colorina e Traona, addebitando al cliente l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica immessa in consumo;
- la società Emmeci S.p.A., alla luce del recente orientamento in materia della Corte di Cassazione, che con una serie di pronunce a partire dal 2019 ha riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con la Direttiva n. 2008/118/CE (nonché con la precedente Direttiva) reputandola non dovuta, ha convenuto in giudizio la società Repower Vendita Italia S.p.A., chiedendo la restituzione dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per il periodo 2010-2011;
- il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 maggio 2023, passata in giudicato, ha condannato la società Repower Vendita Italia S.p.A. a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso il POD nella titolarità di Emmeci S.p.A., nel periodo 2010 – 2011;
- Repower Vendita Italia S.p.A. ha dato esecuzione all'ordinanza del tribunale di Milano provvedendo a corrispondere le somme dovute a Emmeci S.p.A. per gli anni 2010 e 2011;
- in data 07.09.2023, Repower Vendita Italia S.p.A. ha notificato un'istanza di rimborso per l'importo di € 7.433,72 sia alla Provincia di Sondrio, quale ente destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza massima disponibile fino a 200 kW, nonché beneficiario dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture in luoghi diversi dalle abitazioni, sia all'Ufficio delle Dogane di Tirano, quale ente titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise e addizionali;
- la Provincia di Sondrio non ha riscontrato la suddetta istanza;
- con provvedimento prot. n. 17.544/RU del 10.11.2023, l'Ufficio delle Dogane di Tirano ha rigettato l'istanza di Repower Vendita Italia S.p.A., in quanto irricevibile considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 27.01.1989, n. 20, come modificato dal D.Lgs. 02.02.2007, n. 26, le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile fino a 200 kW sono versate direttamente ai Comuni e alle Province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Nel caso in specie la competenza alla riscossione delle addizionali è di competenza della Provincia di Sondrio;
- detto diniego è stato tempestivamente impugnato da Repower Vendita Italia S.p.A., con ricorso, con effetti di reclamo, notificato in data 21.12.2023, dichiarando illegittimo il provvedimento di diniego per irricevibilità in questione, e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, TUA chiedeva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in solido di rimborsargli le somme statuite con ordinanza del 5 maggio 2023 del Tribunale di Milano;
- il suddetto ricorso/reclamo è stato trasmesso dall'Agenzia delle Dogane di Tirano alla competente Direzione Territoriale I – Lombardia per la sua disamina, la quale ha respinto integralmente il reclamo con decisione prot. 7808/RU del 07.03.2024;

- in data 17.04.2024, Repower Vendita Italia S.p.A. ha depositato ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sondrio, con cui chiedeva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli effetti dell'art. 14, comma 4, TUA, di rimborsargli le somme statuite con ordinanza del 05.05.2023 del Tribunale di Milano, nonché la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite e richiesta degli interessi del dovuto al saldo;
- in data 08.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio ha depositato la sentenza n. 100/01/2024, pronunciata in data 08.10.2024, decidendo l'accoglimento del ricorso della società Repower Vendita Italia S.p.A., ponendo a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rimborso del tributo e degli interessi, escludendo la Provincia, e condannando altresì la medesima Agenzia alla rifusione delle spese di giudizio in primo grado;

VISTO il ricorso in appello con istanza di discussione in pubblica udienza da svolgere con modalità telematica ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992, notificato all'ente a mezzo PEC in data 18.04.2025 (prot. n. 13.378 in data 22.04.2025), presentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano - avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia, per l'impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Sondrio - Sezione Prima - numero 100/01/2024, resa sul ricorso R.G.R. n. 50/2024 depositato dalla società Repower Vendita Italia S.p.A. in data 17.04.2024 che impugnava il "*Provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica*", del valore di € 7.433,72;

CONSIDERATO che la parte ricorrente deve depositare il ricorso tributario presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, mentre la costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul Processo Tributario Telematico (PTT) dettate dal D.M. 23.12.2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi, con l'obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche (art. 16 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992);

RITENUTO opportuno, al fine di difendere l'operato di questa Provincia, nonché di tutelarne gli interessi, di resistere in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio provinciale n. 8 in data 27.03.2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 13 in data 31.03.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del presidente della Provincia n. 25 del 15.01.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027 provvisorio;
- la deliberazione del presidente n. 69 in data 02.04.2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;

VISTA la legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con il D.Lgs. n. 267/2000, per quanto compatibili con la legge n. 56/2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia nel ricorso in appello promosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio - Sezione Prima - numero 100/01/2024, resa sul ricorso R.G.R. n. 50/2024 depositato dalla società Repower Vendita Italia S.p.A. in

data 17.04.2024 che impugnava il "*Provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica*", del valore di € 7.433,72, notificato all'Ente a mezzo PEC in data 18.04.2025 (prot. n. 13.378 in data 22.04.2025);

2. di demandare al dirigente del settore "Affari Generali e Risorse Finanziarie" l'assunzione dei provvedimenti necessari per la suddetta costituzione in giudizio, unitamente alla nomina di un legale di fiducia.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente